## COMUNE DI SANDRIGO

PROVINCIA DI VICENZA

# Deliberazione originale del Consiglio Comunale

Letto, approvato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE Stivan Giuliano

IL SEGRETARIO COMUNALE DAMINATO FULVIO

#### REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. Cron. 723 copia della presente Deliberazione è in pubblicazione all'Albo on-line di questo Comune per 15 giorni dal22-07-2013 consecutivi al06-08-2013

IL MESSO

#### CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' (art. 134 comma 3 D.Lgs. 267/2000)

Si certifica che la suestesa Deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità, e' stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo on-line del Comune senza riportare nei primi dieci giorni di pubblicazione denunce di illegittimità, per cui la stessa e' divenuta esecutiva ai sensi del 3° comma dell'art. 134 della D.Lgs. 267/2000.

Li,

IL SEGRETARIO COMUNALE

DE ANTONI GIAMPIETRO

N. **32Reg.** 

Oggetto: AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO PRODUTTIVO IN VIA L. DA VINCI, DI PROPRIETA' DELLA DITTA EDILFLOOR SPA: 1. COSTITUZIONE SERVITU' **PREDIALE PERMANENTE** TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE IN **UBICATO** VIA CAPITELLO: APPROVAZIONE CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE A SCOMPUTO DEL CONTRIBUTO PER **OPERE** URBANIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 16, COMMI 2 E 2BIS, DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I., PREVIO ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 29/04/2013.

L'anno duemilatredici, il giorno otto del mese di luglio alle ore 18:30, nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto, convocato con appositi avvisi, si è riunito il Consiglio Comunale.

Alla Prima convocazione in sessione Ordinaria che è stata partecipata dai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

STIVAN GIULIANO	Presente
RIGONI GIOVANNI	Presente
FARESIN FRANCESCA	Presente
CADORE DAVIDE	Presente
CIAMBETTI ROBERTO	Assente
BARCI ALESSANDRO	Presente
BALASSO ENRICO	Presente
POZZATO LUCIA	Presente
CLAVELLO CRISTINA	Presente
MAINO MARIAROSA	Presente
CONTRO SIMONE	Presente

Presenti 10 Assenti 1

Assessore Esterno: ROSSATO FRANCESCO P

Rilevato che gli intervenuti sono in numero legale, assume la Partecipa alla seduta il Vice Segretario, Dr. **DAMINATO FULVIO.** presidenza il Sig. **Stivan** La seduta è Pubblica **Giuliano** nella sua qualità di **SINDACO**.

Oggetto: AMPLIAMENTO DI UN EDIFICIO PRODUTTIVO IN VIA L. DA VINCI, DI PROPRIETA' DELLA DITTA EDILFLOOR SPA: 1. COSTITUZIONE SERVITU' PREDIALE PERMANENTE SU TERRENO DI PROPRIETA' COMUNALE UBICATO IN VIA CAPITELLO; 2. APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CONDOTTA PER ACQUE METEORICHE A SCOMPUTO DEL CONTRIBUTO PER OPERE DI URBANIZZAZIONE, AI SENSI DELL'ART. 16, COMMI 2 E 2BIS, DEL D.P.R. 380/2001 E S.M.I., PREVIO ANNULLAMENTO DELLA DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE N. 11 DEL 29/04/2013.

#### Premesso che

- con istanza pervenuta in data 12/04/2012, prot. 932/SUAP, la ditta Edilfloor Spa, con sede a Sandrigo in Via L. da Vinci n. 15, ha presentato richiesta di eseguire l'ampliamento dell'edificio produttivo in proprietà sito a Sandrigo in via L. da Vinci n. 14, catastalmente censito al NCEU, Fg. 11, mapp. n. 265, 390, 391 e 398;
- il Comune di Sandrigo è proprietario del terreno, utilizzato ai fini agricoli, sito in Via Capitello e catastalmente censito al Catasto Terreni Fg. 11 Map. n. 389 confinante sul lato ovest con la proprietà della ditta Edilfloor SpA sopra identificata;
- i terreni ricadono all'interno della fascia di salvaguardia delle acque destinate al consumo umano determinata ai sensi dell'art. 94 del D.lgs 152/2006 (200 metri dal punto di captazione dell'acquedotto);

#### **RELATIVAMENTE AL PUNTO 1.:**

- in data 17/01/2012 è stata acquisita al prot. n. 481 la richiesta della ditta Edilfloor SpA diretta ad ottenere la concessione di una servitù prediale per la costruzione di un ampliamento del proprio edificio produttivo a confine con la proprietà comunale sopra indicata per uno sviluppo di 85 metri lineari;
- in data 05/03/2012 l'arch. Boscardin Michele, Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, ha redatto la perizia di stima per la determinazione dell'indennità di servitù gravante sul terreno di proprietà comunale censito al C.T. Fg. 11, map. n. 389 ed a favore dell'immobile censito al C.T. Fg. 11, mapp. n. 265, 390, 391 e 398;
- con deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 18/04/2012 è stata approvata la costituzione della servitù prediale permanente sul terreno di proprietà comunale sito in Via Capitello e catastalmente individuato al Fg. 11 map. n. 389 ed a favore del fondo Fg. 11, mapp. n. 390 e 391, per un importo di € 14.365,00;

**Considerato** che la servitù non è stata costituita entro il termine del 31/12/2012 e si rende pertanto necessario un ritorno deliberativo al fine di consentirne la costituzione;

**Vista** la comunicazione in data 20/03/2013, pervenuta in data 21/03/2013 – prot. n. 3513, con la quale la ditta Edifloor SpA di Sandrigo ha precisato che la servitù da costituire sul terreno di proprietà comunale censito al C.T. Fg. 11 – Map. n. 389 avrà lunghezza di 60 metri lineari anziché 85 metri lineari come precedentemente richiesto;

**Ritenuto** pertanto di rideterminare quanto disposto con la deliberazione del Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale n. 20 del 18/04/2012 precisando quanto segue:

- a seguito della richiesta di riduzione della servitù per costruzione a distanza dal confine inferiore alla legale, l'indennizzo dovuto va proporzionalmente diminuito rispetto a quanto stimato con la citata perizia in data 05/03/2012;
- sulla base dei principi e dei parametri a suo tempo utilizzati per la perizia di stima, che devono intendersi confermati, l'indennizzo dovuto per la costituzione della servitù ammonta ad € 10.140,00, pari a mg 300 x € 33,80/mg;

#### **RELATIVAMENTE AL PUNTO 2.:**

- per la realizzazione dell'ampliamento dell'edificio produttivo e la sistemazione delle aree scoperte esterne di cui all'oggetto, si rende necessaria l'esecuzione di alcune opere di urbanizzazione primaria consistenti nell'impianto di raccolta e smaltimento delle acque meteoriche di dilavamento dei piazzali fino all'esterno della fascia di salvaguardia del punto di presa dell'acquedotto, determinata ai sensi del D.lgs 152/2006 poiché all'interno di detta fascia, ai sensi dell'art. 94, comma 4, lett. d), del citato D.lgs 152/2006 non è ammessa la dispersione nel sottosuolo di acque meteoriche di dilavamento provenienti da piazzali e strade;
- il progetto presentato è stato valutato in via preliminare in un incontro tecnico tenutosi presso la sede di Acquevicentine SpA in data 28/05/2012 e, successivamente, nelle riunioni della Conferenza di Servizi svoltesi in data 02/07/2012 ed in data 08/10/2012;
- la ditta Edilfloor SpA si è resa disponibile alla realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria connesse all'intervento secondo il progetto redatto dall'ing. Giuseppe Dalla Vecchia di Creazzo e presentato al Comune di Sandrigo in data 21/02/2013, convenzionando le modalità ed i tempi di realizzazione delle opere, la cessione delle stesse al Comune, nonché lo scomputo di parte dei relativi costi ai sensi dell'art. 16, commi 2 e 2bis, del DPR 380/2001 e s.m.i. secondo i contenuti della bozza di convenzione presentata in data 25/02/2013;

**Richiamata** la deliberazione consiliare n. 11 del 29/04/2013 con la quale è stata ritenuta vantaggiosa e di pubblico interesse la proposta avanzata dalla ditta Edilfloor SpA ed è stata approvata la bozza di convenzione per la realizzazione di una condotta per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche a scomputo del contributo dovuto su oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/2001 e s.m.i., secondo il progetto a firma dell'ing. Giuseppe Dalla Vecchia di Creazzo, tecnico di fiducia della ditta Edilfloor SpA;

**Rilevato che** la citata deliberazione consiliare n. 11 del 29/04/2013 risulta priva del parere di regolarità contabile, da ritenersi invece necessario ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

Visto l'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

**Ritenuto**, anche in ragione del breve tempo trascorso dall'assunzione del provvedimento, che sussistano le ragioni di interesse pubblico per l'annullamento d'ufficio della delibera consiliare n. 11 del 29/04/2013, tenuto conto che non si vanno a ledere interessi dei privati controinteressati, né risulta alcun pregiudizio patrimoniale, non avendo la deliberazione prodotto alcun effetto;

#### Considerato che:

- Il rilascio del permesso di costruire da parte di una amministrazione comunale comporta per il privato "la corresponsione di un contributo commisurato all'incidenza degli oneri di urbanizzazione nonché al costo di costruzione" (art. 16, comma 1, DPR 380/2001).
- come sostenuto dalla giurisprudenza, gli oneri di urbanizzazione sono dovuti "in ragione dell'obbligo del privato di partecipare ai costi delle opere di trasformazione del territorio" (Cons. Stato, Sez. V, 23 gennaio 2006, n. 159).
- Gli oneri di urbanizzazione si riferiscono quindi alle opere indispensabili per urbanizzare l'area interessata all'intervento edilizio, da realizzarsi da parte dell'amministrazione comunale;
- Il legislatore italiano ha previsto all'art. 16, commi 2 e 2bis del DPR 380/2001 che si riportano di seguito, la possibilità di scomputare la quota del contributo relativa agli oneri di urbanizzazione, nel caso in cui il titolare del permesso di costruire si obblighi a realizzarle direttamente:
  - "2. La quota di contributo relativa agli oneri di urbanizzazione va corrisposta al comune all'atto del rilascio del permesso di costruire e, su richiesta dell'interessato, può essere rateizzata. A scomputo totale o parziale della quota dovuta, il titolare del permesso può obbligarsi a realizzare direttamente le opere di urbanizzazione, nel rispetto dell'articolo 2, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, con le modalità

e le garanzie stabilite dal comune, con conseguente acquisizione delle opere realizzate al patrimonio indisponibile del comune.

2-bis. Nell'ambito degli strumenti attuativi e degli atti equivalenti comunque denominati nonché degli interventi in diretta attuazione dello strumento urbanistico generale, l'esecuzione diretta delle opere di urbanizzazione primaria di cui al comma 7, di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 28, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, funzionali all'intervento di trasformazione urbanistica del territorio, è a carico del titolare del permesso di costruire e non trova applicazione il decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163."

- L'art. 12, comma 2, del DPR 380/2001 e s.m.i. stabilisce che il Comune, nel caso di mancanza delle opere di urbanizzazione, si attivi per la loro programmazione entro il termine di tre anni dal rilascio del titolo oppure che siano gli interessati stessi a garantirne la realizzazione:
  - "2. Il permesso di costruire è comunque subordinato alla esistenza delle opere di urbanizzazione primaria o alla previsione da parte del comune dell'attuazione delle stesse nel successivo triennio, ovvero all'impegno degli interessati di procedere all'attuazione delle medesime contemporaneamente alla realizzazione dell'intervento oggetto del permesso."

**Confermata** la volontà di questo Comune di aderire alla proposta della ditta Edilfloor SpA in merito alla realizzazione di una condotta per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche a scomputo del contributo dovuto su oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/2001 e s.m.i. in quanto:

- dal punto di vista della normativa ambientale, consente la realizzazione di un'opera pubblica necessaria per dare servizio alle aziende che ricadono entro la fascia soggetta a vincolo ai sensi dell'art. 94 del D.lgs 152/2006 e garantire la necessaria salvaguardia della qualità delle acque destinate al consumo umano;
- dal punto di vista idraulico, avvia un necessario processo di separazione delle attuali tratte di fognatura mista in fognatura nera e fognatura per acque meteoriche, sgravando la quantità di refluo che in occasione dei sempre più frequenti eventi di pioggia intensa è convogliata al depuratore comunale ed alle zone più fragili del territorio comunale;
- comporta la realizzazione di un'opera pubblica del costo di circa 60mila euro, oltre a spese tecniche ed amministrative, concorrendo – da parte comunale – con un importo notevolmente inferiore; detto aspetto è oltremodo importante nell'attuale fase di sostanziale blocco delle possibilità di investimento per i Comuni;
- sgrava il Comune dell'obbligo di attivarsi ai sensi dell'art. 12 del DPR 380/2001 sopra riportato;
- l'opera è progettata e sarà realizzata tenendo conto della sua possibile estensione ed implementazione in base alle esigenze ed alle disponibilità economiche che potranno aversi in futuro;

Dato atto che, per le motivazioni sopra riportate, la realizzazione delle opere di urbanizzazione primaria in oggetto ha un rilevante interesse pubblico in quanto sono destinate a soddisfare interessi della collettività e saranno acquisite, a seguito del loro collaudo/certificato di regolare esecuzione, al patrimonio indisponibile del Comune;

**Dato atto**, con riferimento ai contenuti della delibera di Consiglio Comunale n. 2 in data 06/03/2008 avente ad oggetto "Alienazione aree in zona industriale", che le opere di urbanizzazione in parola riguardano un ambito ben più ampio rispetto a quello della proprietà che si assume l'impegno alla loro realizzazione, ed è motivata a prescindere dall'attuazione della porzione di proprietà sul lato Est (mapp. n. 390 e 391);

**Atteso** che l'importo delle opere (come si evince dal Computo Metrico Estimativo), al netto delle spese tecniche ed amministrative, è pari ad € 60.000,00 e copre interamente l'importo del contributo dovuto su opere di urbanizzazione pari ad € 30.883,29 (SU mq 2.750,07 x € 11,23/mq);

**Preso atto** che il Comune di Sandrigo non è dotato di un Regolamento o di uno schema di convenzione che abbiano approvato gli indirizzi generali per la realizzazione delle opere di urbanizzazione a scomputo del contributo;

Ravvisata pertanto la competenza del Consiglio Comunale ai sensi dell'art. 42 del D.lgs 267/2000;

**Vista** la bozza di Convenzione per la realizzazione di una condotta per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche a scomputo del contributo dovuto su oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/2001 e s.m.i., secondo il progetto redatto dall'ing. Giuseppe Dalla Vecchia di Creazzo, tecnico di fiducia della ditta Edilfloor SpA;

Visto il parere del Responsabile del Servizio Lavori Pubblici del Comune in data 19/03/2013;

Visti l'art. 86 della L.R. 61/1985 e s.m.i. ed il D.lgs 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

#### **PROPONE**

Relativamente al Punto 1.

- 1. di autorizzare la costituzione della servitù prediale permanente sul terreno di proprietà comunale sito in Via Capitello, catastalmente individuato al Fg. 11 map. n. 389 ed a favore del fondo Fg. 11, mapp. n. 265, 390, 391 e 398, di proprietà della ditta Edilfloor SpA;
- di precisare che la servitù, della lunghezza di metri 60, avrà ad oggetto la costruzione fino al confine con la proprietà comunale – dell'ampliamento di un edificio produttivo, compresa l'eventuale messa in opera, sul terreno in proprietà del Comune di Sandrigo, di parte dei plinti di fondazione interrati dell'edificio per la misura massima corrispondente al piede dei plinti stessi:
- 3. di determinare l'indennizzo dovuto per la costituzione della servitù in € 10.140,00 sulla base della perizia di stima redatta in data 05/03/2013 dall'arch. Michele Boscardin, Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, dando atto che, rispetto alle previsioni di cui alla delibera del Commissario straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 20 del 18/04/2012, l'indennizzo dovuto è proporzionalmente ridotto rispetto alla minore superficie assoggetta a servitù (mq 300 anziché mq 425);

Relativamente al Punto 2.

- 4. di annullare d'ufficio, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2013, sussistendone le ragioni di pubblico interesse;
- 5. di confermare la volontà di questa Amministrazione Comunale, per le motivazioni in premessa riportate che qui s'intendo interamente richiamate, di aderire alla proposta della ditta Edilfloor SpA in merito alla realizzazione di una condotta per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche a scomputo del contributo dovuto su oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- 6. di approvare l'allegata convenzione per la realizzazione di una condotta per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche a scomputo del contributo dovuto su oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/2001 e s.m.i., secondo il progetto a firma dell'ing. Giuseppe Dalla Vecchia di Creazzo, tecnico di fiducia della ditta Edilfloor SpA, formato dai seguenti elaborati:
  - a. Bozza di convenzione;
  - b. Relazione idraulica:
  - c. Elaborato grafico Tav. 4.1;
  - d. Computo Metrico Estimativo;
- 7. di dare mandato ai Responsabili delle Aree di competenza per tutti gli atti conseguenti;

8. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 del D.lgs 267/2000.

## PARERI ART. 49 comma 1 digs 267/2000 IN ORDINE ALLA PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Il Responsabile del Servizio esprime parere favorevole	e in ordine alla regolarità tecnica.	
DATA	Il responsabile del servizio	
<b>***</b>		
Il Responsabile del Servizio Ragioneria esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile Attesta altresì che è stato assunto l'impegno di spesa al Cap.		
DATA	II Ragioniere Dr. Fulvio Daminato	

Aperta la discussione partecipano i seguenti componenti consiliari i cui interventi sono così sintetizzati:

Relaziona l'Assessore Rossato, illustrando la procedura posta in essere da Edilfloor spa a partire dal 2012 per l'ampliamento del fabbricato produttivo di Via Da Vinci a seguito dell'acquisizione della fascia di terreno dal Comune di Sandrigo e della richiesta presentata per la costruzione in deroga ai confini. Con deliberazione del Commissario Prefettizio era stata autorizzata la costituzione della servitù che però, non essendo stata costituita entro il 31/12/2012, deve essere rideliberata. Nel frattempo però la ditta ha ridotto l'ambito di intervento ed ha perciò richiesto di prenderne atto anche ai fini della costituzione della servitù, con una riduzione anche dell'importo da pagare.

Al punto 2 della deliberazione è stato prevista la realizzazione, a seguito della conferenza di servizi con gli enti competenti, della separazione delle fognature miste di Via da Vinci con una nuova condotta per lo smaltimento delle acque bianche. ciò risolverà anche il problema del depuratore, che in caso di piogge viene sovraccaricato e perde di efficienza, creando problemi. La nuova condotta sarà realizzata da Edilfloor con scomputo di oneri per circa 30.000,00 € e costituisce un passo importante perché consentirà poi alle altre aziende della zona di collegarsi, trovando la condotta già fatta. il costo dell'opera è di circa 60.000,00 oltre alle spese di progettazione. Nel progetto è prevista una serie di pozzi disperdenti al di fuori della zona di vincolo dell'acquedotto nei quali confluirà l'acqua piovana pretrattata proveniente dai piazzali degli stabilimenti. Nella deliberazione approvata ad aprile mancava il parere contabile, per cui si è ritenuto opportuno annullarla e riapprovarla unitamente alla autorizzazione alla costituzione della servitù.

Clavello: le nostre perplessità sono già state espresse nel consiglio di aprile e questa sera vengono ribadite.

La prima domanda che ci poniamo è che se non ci fosse il vincolo dell'acquedotto non verrebbe fatto la condotta, perché in zona industriale non si è mai pensato di fare lo sdoppiamento delle acque reflue. Quindi non si tratta di un'opera di urbanizzazione ma di un'opera atta a superare il vincolo imposto dall'acquedotto.

Si era parlato anche della delibera di alienazione dell'area in via Da Vinci, stabilendo un valore inferiore per quell'area perché si sapeva del vincolo. In quella seduta è stato proposto un emendamento, approvato poi dal consiglio, con il quale si stabiliva di alienare il terreno senza il deprezzamento del valore qualora l'A.C. avesse realizzato o avesse contribuito a realizzare le opere necessarie a superare il vincolo. Se invece l'area fosse stata venduta al minor prezzo il Comune non avrebbe dovuto contribuire alla realizzazione dell'opera.

La delibera posta stasera all'attenzione del consiglio va sicuramente contro a quanto si era stabilito nel 2008. Pertanto:

- Una condotta che si realizzi per superare il vincolo acquedottistico non può essere considerata opera di urbanizzazione in quanto la fognatura già esiste e lo sdoppiamento risulta poco credibile;
- 2) La delibera vincola il Comune a non concorrere alle spese in quanto l'area è stata ceduta al prezzo minore.

Rossato: l'acquedotto c'è e c'è pure il vincolo. Via da Vinci è stato il primo insediamento produttivo di Sandrigo, realizzato oltre 40 anni fa. Nel frattempo le esigenze e le regole sono cambiate. In altre zone di Sandrigo si sono realizzate reti distinte per acque bianche e nere. Ciò stato fatto perché qualcuno ha cominciato a guardare un po' più avanti. Dobbiamo approfittarne e cominciare a separare le acque.

In conferenza di servizio si sono incontrati il Comune, Acque Vicentine, L'ATO, la Provincia al fine di discutere del problema. Di fatto si sta portando avanti un'opera di cui benificieranno tutti.

**Clavello**: ma se si ritiene questa opera così importante, perché non è stata inserita nel programma delle opere pubbliche? Perché se l'A.C. ha questa sensibilità non ha programmato questo intervento?

**Rossato**: perché si cerca una sinergia con i privati per realizzare queste opere, come ad esempio si sta facendo con la discarica Galvani. L'obiettivo è quello di riuscire a fare le opere risparmiando, collaborando con i privati.

**Sindaco**: non è esposto nel programma opere perché gli interventi al disotto dei 100.000 euro non vi rientrano. Condivido quanto espresso dall'Assessore. Dobbiamo cercare di risolvere i problemi trovando soluzioni diverse, condividendo il tutto con gli enti competenti.

Clavello: è un problema di metodo. Se si ritiene così importante l'opera doveva essere messa nel programma opere pubbliche, perché complessivamente si andrà sicuramente sopra il limite minimo. A parere nostro questo scomputo di oneri era già stato fatto in sede di vendita, come previsto dal Consiglio nell'emendamento prima citato. Non possiamo dimenticare la delibera del 2008

**Sindaco**: ritengo che il nostro lavoro di tutelare il pubblico interesse sia stato fatto. L'azienda è presente, lavora e dà lavoro, le prescrizioni ambientali sono rispettate. Risolvere il problema in questo modo mi sembra soddisfi tutte le esigenze.

**Contro**: mi sembra che in Commissione si sia detto che era stato chiesto anche alle altre ditte se volevano partecipare e che in tal modo si sarebbero fatte tubature un po' più grandi, mentre se la faceva da sola sarebbero state fatte più piccole. Come vengono fatte?

**Rossato**: risponde che l'impianto è sufficientemente dimensionato anche per il carico proveniente dalle altre aziende, le quali ora, anche per ragioni economiche e congiunturali, non intendono partecipare. Ma dovranno poi collegarsi. Dovremo studiare una tariffa per farle collegare. Si sta pensando di proseguire con la divisione delle condotte miste.

Clavello: legge la dichiarazione di voto. Rossato legge la proposta di deliberazione

### IL CONSIGLIO COMUNALE

- Vista la sopra citata proposta di delibera presentata per l'approvazione dall'Assessore competente;
- Visti gli art. 42 e 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- Visto il parere espresso dal Responsabile del Servizio di cui all'art. 49 del D. Lgs. 18.08.2000 N. 267;
- Visto il Regolamento del Consiglio Comunale;

Rilevato il numero dei presenti: n. 10 di cui tutti votanti.

- con voti favorevoli n. 08, contrari n. 02 (Maino e Clavello) nessuno, astenuti nessuno, espressi in forma palese per alzata di mano il cui esito viene riconosciuto dal Sindaco - Presidente;

#### DELIBERA

Relativamente al Punto 1.

- 9. di autorizzare la costituzione della servitù prediale permanente sul terreno di proprietà comunale sito in Via Capitello, catastalmente individuato al Fg. 11 map. n. 389 ed a favore del fondo Fg. 11, mapp. n. 265, 390, 391 e 398, di proprietà della ditta Edilfloor SpA;
- 10. di precisare che la servitù, della lunghezza di metri 60, avrà ad oggetto la costruzione fino al confine con la proprietà comunale dell'ampliamento di un edificio produttivo, compresa l'eventuale messa in opera, sul terreno in proprietà del Comune di Sandrigo, di parte dei plinti di fondazione interrati dell'edificio per la misura massima corrispondente al piede dei plinti stessi;
- 11. di determinare l'indennizzo dovuto per la costituzione della servitù in € 10.140,00 sulla base della perizia di stima redatta in data 05/03/2013 dall'arch. Michele Boscardin, Responsabile del Settore Urbanistica ed Edilizia Privata, dando atto che, rispetto alle previsioni di cui alla delibera del Commissario straordinario con poteri di Consiglio Comunale n. 20 del 18/04/2012, l'indennizzo dovuto è proporzionalmente ridotto rispetto alla minore superficie assoggetta a servitù (mq 300 anziché mq 425);

Relativamente al Punto 2.

- 12. di annullare d'ufficio, per le motivazioni esposte in premessa, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., la deliberazione di Consiglio Comunale n. 11 del 29/04/2013, sussistendone le ragioni di pubblico interesse;
- 13. di confermare la volontà di questa Amministrazione Comunale, per le motivazioni in premessa riportate che qui s'intendo interamente richiamate, di aderire alla proposta della ditta Edilfloor SpA in merito alla realizzazione di una condotta per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche a scomputo del contributo dovuto su oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/2001 e s.m.i.;
- 14. di approvare l'allegata convenzione per la realizzazione di una condotta per la raccolta e lo smaltimento delle acque meteoriche a scomputo del contributo dovuto su oneri di urbanizzazione, ai sensi dell'art. 16 del DPR 380/2001 e s.m.i., secondo il progetto a firma dell'ing. Giuseppe Dalla Vecchia di Creazzo, tecnico di fiducia della ditta Edilfloor SpA, formato dai seguenti elaborati:
  - a. Bozza di convenzione;
  - b. Relazione idraulica:
  - c. Elaborato grafico Tav. 4.1;
  - d. Computo Metrico Estimativo;
- 7. di dare mandato ai Responsabili delle Aree di competenza per tutti gli atti conseguenti

Con successiva separata votazione, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. n. 267/2000, rilevato il numero dei presenti: n. 10 di cui votanti n. 10, con voti palesi favorevoli n. 08, contrari n. 02 (Maino e Clavello), astenuti nessuno, la presente deliberazione viene dichiarata immediatamente eseguibile.